

STATUTO di “Associazione Sportiva Dilettantistica PROFUN”

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - E' costituita con sede i SPILAMBERTO -, un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di “ Associazione Sportiva Dilettantistica PROFUN

Essa è Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ha natura di ente associativo come regolato dall'art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni .

L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport -, Ente di Promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, e ne adotta la tessera quale tessera sociale.

Articolo 2 - L'associazione si ispira ai principi del libero associazionismo e persegue, SENZA SCOPO DI LUCRO , a favore dei propri associati e della collettività, lo sviluppo di discipline sportive, sia a fini agonistici che non agonistici e ricreativi, conformemente alle esigenze di pratica sportiva e ricreazione dei propri soci ed in adempimento delle delibere degli organi sociali. In particolare l'associazione intende promuovere le discipline del CICLISMO AMATORIALE TURISTICO, SPORT INVERNALI IN TUTTE LE SUE FORME E MODALITA', ESCURSIONISMO TURISTICO E CULTURALE, TREKKING, WOLKING, VELA, GINNASTICA PRESCIISTICA E PROPEDEUTICA ALLE ALTRE ATTIVITA' nelle loro diverse modalità di svolgimento e specialità, mediante le seguenti attività:

- organizzare corsi, stage, seminari e qualsiasi altra attività formativa in ambito sportivo;
- gestire eventi quali competizioni, manifestazioni, festival ed ogni altra attività sportiva promozionale;
- collaborare con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione dello sport;
- curare la formazione di operatori, allo scopo di un loro eventuale inserimento nell'attività dell'associazione o di altre organizzazioni analoghe;
- divulgare la conoscenza delle discipline sportive praticate, promovendone l'immagine mediante qualsiasi mezzo di comunicazione.

Inoltre l'associazione può:

- partecipare, sia a titolo gratuito che ricevendone compenso, a manifestazioni e spettacoli organizzati da altri soggetti sia pubblici che privati;
- organizzare, in via sussidiaria ed a scopo di autofinanziamento, servizi di supporto logistico ed organizzativo a favore di soci e di altri operatori sportivi.

Infine, in modo complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo beneficio dei propri associati, l'associazione potrà gestire un servizio di somministrazione di cibo e bevande e di spaccio di materiale sportivo e promozionale presso le sedi delle proprie attività ed organizzare viaggi e soggiorni turistici.

I SOCI

Articolo 3 - Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione, contribuisce a realizzarle ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa . Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Articolo 4 - Compongono l'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.

Articolo 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Si acquista lo status di socio al momento della ratifica della domanda di ammissione e del pagamento dell'eventuale quota associativa. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in prima istanza il Consiglio Direttivo ed in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua

prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Articolo 6 - I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 7 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario mancato rinnovo della tessera sociale annuale, dimissioni, espulsione o radiazione. I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;

2) si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Gli organi dell'associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:

l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo.

Articolo 9 – Le cariche sociali sono svolte in modo gratuito e volontaristico, salvo gli eventuali rimborsi spese. Tuttavia per l'espletamento di particolari funzioni e servizi da parte dei soci in favore dell'associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l'erogazione di rimborsi spese forfettari o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di A.S.D. senza scopo di lucro.

Articolo 10 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee possono essere convocate, dal Consiglio direttivo od anche su richiesta motivata almeno 10 giorni prima della data stabilita, o a mezzo lettera all'indirizzo dei soci quale risulta dal Libro Soci dell'associazione, oppure mediante affissione della convocazione nei locali della sede sociale della associazione, almeno 20 gg. prima. In entrambi i casi la convocazione deve specificare la data, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione i prima convocazione. Eventuale seconda convocazione deve essere prevista non prima di 24 ore dalla prima. Alla convocazione deve essere data massima diffusione fra i soci.

Articolo 11 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno entro il mese di aprile successivo, salve altre disposizioni di legge oppure su richiesta motivata di almeno un decimo di tutti i soci. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

Essa: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno;

- elegge il Consiglio Direttivo

- delibera sulle modifiche statutarie, sui ricorsi previsti dagli artt. 5 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione e radiazione del socio) del presente statuto.

Articolo 12 - L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci

L'Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.

Articolo 13 - In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti (fatto salvo per quanto attiene l'Assemblea straordinaria ai casi di cui all'art. 14. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza diversa. I dissenzienti sulle decisioni devono essere citati nel verbale e verranno quindi esonerati dalle eventuali responsabilità di ordine sia civile che penale che tali decisioni potranno comportare.

. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di due deleghe. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.

Articolo 14 – La deliberazione riguardante la variazione di statuto, deve essere adottata con il voto favorevole del 50% + 1 degli aventi diritto. Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum per due convocazioni assembleari consecutive dalla terza convocazione da convocare almeno dopo 15 giorni dalla precedente, è possibile dimezzare il quorum motivando il mancato raggiungimento.

Articolo 15 - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario Amministrativo. In caso di assenza del Presidente dell'associazione o del Segretario Amministrativo, i loro compiti in seno all'Assemblea saranno svolti da due soci all'uopo indicati dall'Assemblea stessa.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 consiglieri, eletti fra i soci. I consiglieri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all'attività svolta. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire eventuali membri dimissionari attingendo dalla graduatoria ed in ordine cronologico dei non eletti, salva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci nella sua prima riunione ordinaria.

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi oppure ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno da parte del Presidente o da 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un altro consigliere da lui delegato.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Segretario o suo delegato, nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- 2) approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- 3) compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- 4) fissare le quote sociali;
- 5) formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 6) deliberare in prima istanza circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci
- 7) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Articolo 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti con gli istituti bancari e di credito. E' sua cura redigere il bilancio d'esercizio in collaborazione col Segretario Amministrativo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente.

Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di socio e per volontà del Consiglio Direttivo.

IL PATRIMONIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 21 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dalle somme versate dai soci, dai contributi di enti pubblici e privati, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) da fondo riserva

Articolo 22 - Le somme versate a titolo di quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 23 - Il conto consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile successivo, salvo quanto previsto all'art. 11 del presente statuto. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all'articolo 27 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 24 - Il residuo attivo del consuntivo sarà devoluto come segue:

- 1) al fondo di riserva;
- 2) per iniziative di carattere ricreativo, assistenziale, culturale, sportivo;
- 3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alle finalità istituzionali di cui al precedente comma 2.

Articolo 25 - Le attività dell'associazione sono finanziate da:

- 1) quote sociali;
- 2) eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria;
- 3) eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all'attività statutaria;
- 4) le donazioni e i contributi pubblici e privati;
- 5) eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per i soci;
- 6) eventuali proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali complementari e non prevalenti.

L'associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all'associazione, non avrà diritto ad alcun interesse od indennità comunque denominata e sarà rimborsato nei tempi e modi compatibili con la capacità economica dell'associazione.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26 - L'associazione ha durata illimitata. Per decidere lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale occorre convocare una assemblea straordinaria per la cui validità sia in prima che in seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole degli stessi. Sulla destinazione, dedotte le passività, si può decidere di devolverle a fini di utilità sociale per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o in alternativa, sull'assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996.

IL REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO

Articolo 27 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 28 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto o Regolamento dell'A.I.C.S. o, in carenza, alle norme di legge applicabili ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea.

Aggiornato 10 2015